

REGOLAMENTO (CE) N. 618/98 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1998**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1898/97, gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per le licenze di importazione; considerando che in tutti gli altri regimi d'importazione applicati al settore delle carni suine tali informazioni vengono fornite entro tre giorni lavorativi; che è opportuno armonizzare tali due termini onde facilitare il buon funzionamento dei vari regimi di importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1898/97, il termine «quinto» è sostituito dal termine «terzo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 58.